

Allegato 13

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Il Regolamento di disciplina dell'IISS C. De' Medici si basa sui principi stabiliti dallo Statuto dello studente e della studentessa, approvato con la Delibera della Giunta Provinciale del 21 luglio 2003, n. 2523 in linea con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Patto educativo di corresponsabilità adottato dal Collegio Docenti, recepisce le modifiche introdotte dalla Legge del 29 maggio 2017 n.71 contenente Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, tiene conto delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Nota del Ministero dell'Istruzione, n. 5515/2017) e delle Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021) condannando ogni atto di bullismo e affermando il diritto degli alunni a un ambiente sicuro affinché possano diventare adulti in grado di partecipare positivamente alla vita sociale.

Il presente Regolamento si prefigge il funzionamento democratico dell'Istituto tramite il riconoscimento del ruolo delle sue diverse componenti e della loro pari dignità, con l'obiettivo di attuare la formazione ed educazione della persona e di assicurare il diritto-dovere allo studio garantito dalla Costituzione. La scuola basa il suo progetto e la sua azione formativa sulla qualità delle relazioni docente-studente e fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi alunni sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione. Tutte le componenti scolastiche si impegnano alla tutela e al rispetto dei diritti, senza distinzioni legate al credo religioso, alla nazionalità, all'origine etnica, alle caratteristiche fisiche, all'età, al genere e a ogni altra condizione personale, sociale ed economica. Al diritto dello studente di ricevere dalla scuola formazione e istruzione corrisponde il dovere dello stesso di rispettare i valori e le finalità dell'Istituzione scolastica.

È fatto obbligo agli studenti rispettare il presente Regolamento nei locali scolastici e nelle pertinenze, durante viaggi di istruzione, stage linguistici, P.C.T.O., visite didattiche e attività collegate comunque alla vita della scuola.

Parte I

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Diritti:

Gli studenti hanno il diritto:

- di ottenere una formazione culturale, fatta di saperi e competenze, aperta alla pluralità delle idee e rispettosa dell'identità culturale e dell'orientamento di ciascuno;

- di trovare a scuola un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita della persona;
- di godere di un servizio di promozione del benessere e della salute e di assistenza psicologica;
- di seguire percorsi integrativi e di sostegno, volti al recupero delle carenze emerse e alla valorizzazione del merito e delle eccellenze;
- di avere valutazioni trasparenti, tempestive e motivate da parte dei docenti.

Diritti di riunione:

Oltre alle assemblee studentesche già previste dalla normativa, gli studenti hanno diritto di assemblea, di associazione all'interno della scuola e di utilizzarne i locali per le loro iniziative in orario extracurricolare, compatibilmente con le esigenze dell'istituto. Per riunirsi, gli studenti devono chiedere l'autorizzazione almeno 5 giorni prima alla Dirigenza scolastica, impegnandosi a:

- compilare una richiesta contenente gli orari di ingresso e di uscita degli allievi dall'istituto scolastico e il nominativo e la firma degli alunni presenti;
- lasciare i locali in ordine e puliti, rispettando gli arredi, le suppellettili e le attrezzature;
- garantire il comportamento corretto di tutti i presenti;
- rispettare le norme di sicurezza.

Doveri:

Gli studenti hanno il dovere di:

- frequentare la scuola regolarmente e con impegno;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso di persone e cose e osservare le norme di sicurezza e quelle previste dal regolamento dell'Istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici;
- conoscere il Piano di evacuazione dei locali dell'Istituto, affisso nell'atrio e nelle singole aule, e il presente Regolamento.

Vigilanza sugli alunni

Art. 1

Gli studenti, durante la loro permanenza nell'istituto, e, in genere, durante tutta l'attività didattica, sono sottoposti alla vigilanza dei docenti. I docenti della prima ora di lezione vigilano sugli studenti a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

Art. 2

L'eventuale permanenza a scuola, al di fuori degli orari consentiti e di quelli stabiliti per le attività didattiche, può essere consentita, per il minorenni, solo su richiesta scritta e motivata dal genitore, che sollevi la scuola da ogni responsabilità. Lo studente dovrà comunque osservare il regolamento scolastico

e sarà sottoposto alle conseguenze dell'eventuale mancato rispetto dello stesso. Durante la pausa pranzo è consentito rimanere all'interno dell'istituto secondo i luoghi, i tempi e i modi stabiliti dalla scuola per garantire l'ordine e la vigilanza.

Assenze

Art. 3

All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni sono tenuti, nel termine di 30 giorni dall'inizio della frequenza, a:

a) ritirare il libretto scolastico per la giustificazione di assenze e ritardi ove sul registro elettronico non sia attivata la possibilità di giustificare. Non è consentito ritirare più di un libretto scolastico all'anno; in mancanza del ritiro del libretto scolastico potrà essere usato, per il termine massimo consentito per il ritiro dello stesso, il libretto dello scorso anno ovvero dichiarazione in forma cartacea indicante i dati essenziali per la giustificazione; un ulteriore libretto potrà essere ritirato soltanto dopo che la Dirigenza avrà contattato i genitori e informato il Coordinatore di classe;

b) verificare la corretta ricezione delle credenziali necessarie per l'accesso al registro elettronico al fine di utilizzare le funzioni agli stessi dedicata (prenotazione udienze individuali, consultazione comunicazioni scuola-famiglia, consultazione voti condotta e profitto).

Gli studenti maggiorenni possono autogiustificare le assenze e i ritardi, apponendo la propria firma sul libretto, o utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico, se attivata, anche in corso d'anno scolastico, nel caso di raggiungimento della maggiore età.

I docenti della prima ora di lezione annotano, altresì, sul registro di classe:

- a) l'ingresso in ritardo degli alunni;
- b) le giustificazioni di assenze/ritardi/uscite presentate.

Art. 3.1

Un elevato numero di assenze nuoce al profitto e influisce negativamente sul voto di comportamento e sul punteggio del credito scolastico.

In caso di assenze frequenti e ripetute, il coordinatore della classe informa la famiglia a mezzo di comunicazione scritta, anticipata telefonicamente, convocando contestualmente, se del caso, un genitore.

Gli studenti hanno l'obbligo di giustificare l'assenza, di uno o più giorni, nel giorno del rientro a scuola, utilizzando l'apposita funzione del registro elettronico, se attivata, o utilizzando il libretto apposito, presentandolo all'insegnante della prima ora di lezione. Le singole giustificazioni, per essere valide, devono riportare in calce la firma corrispondente a quella apposta nella prima pagina del

libretto.

La giustificazione deve comunque essere presentata entro tre giorni. Superato tale termine, fatti salvi casi eccezionali, l'assenza è considerata non giustificata e non giustificabile. Due o più giorni di assenza non consecutivi richiedono autonome giustificazioni.

Alla quinta assenza non giustificata con un valido specifico motivo, si procede alla irrogazione di nota disciplinare, dandone comunicazione ai genitori.

Art. 3.2

Le assenze collettive sono assenze di particolare gravità, in quanto di fatto segnano la rinuncia a un diritto/dovere preminente all'interno della scuola, quello all'istruzione. Per loro natura non sono giustificabili dall'istituzione scolastica, ma dovranno essere comunque registrate sul libretto in possesso dello studente, ovvero sul registro elettronico, e controfirmate da chi ha apposto la firma nella prima pagina del libretto; in caso di studenti maggiorenni, verrà data comunque comunicazione dell'assenza alla famiglia.

Art. 3.3

La validità dell'anno scolastico è riconosciuta se la studentessa o lo studente ha frequentato almeno tre quarti dell'orario complessivo individuale. I motivi che consentono di derogare al numero massimo di assenze, e che in questi casi non saranno conteggiate, si identificano limitatamente a: assenze giustificate per gravi patologie documentate; assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti documentati; assenze giustificate per malattie contagiose documentate; assenze giustificate per gravi motivi di famiglia con comunicazione scritta al Coordinatore; assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati; assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza; assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di classe; assenze per terapie mediche certificate; assenze valutate dalla Dirigenza e dal Consiglio di classe sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.

Non dovrà comunque risultare pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni in ragione del numero delle assenze al netto delle deroghe applicate.

Ingresso

Art. 3.4

L'ingresso degli studenti è previsto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. All'inizio delle lezioni,

gli studenti si devono trovare in classe.

L'entrata anticipata è autorizzata, con permanenza limitata nei corridoi al piano terra della scuola fino all'orario di ingresso e con obbligo degli alunni di osservanza del regolamento scolastico. Le entrate in orario successivo a quello fissato per l'inizio delle lezioni e le uscite anticipate devono costituire un fatto eccezionale e, al pari di altre circostanze e in assenza di adeguata motivazione e giustificazione, possono determinare negativamente la valutazione della condotta.

I provvedimenti disciplinari adottati per superato numero di ingressi in ritardo o di assenze non giustificate costituiscono elemento da valutare in sede di attribuzione del credito scolastico.

L'entrata in ritardo e l'uscita anticipata di una o più ore saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

Ritardi

Art. 3.5

È consentito l'ingresso con ritardo, nel rispetto delle condizioni che seguono:

- gli ingressi in ritardo non sono ammessi oltre dieci minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle lezioni. Tale ritardo potrà essere oggetto di specifica comunicazione alla famiglia secondo la eventuale relativa modalità che dovesse attivarsi con il registro elettronico in uso;
- oltre dieci minuti dopo l'orario fissato per l'inizio delle lezioni, il ritardo verrà sanzionato, ove privo di documentazione e comunque non sarà consentito l'ingresso oltre la terza ora, salvo casi eccezionali e autorizzati dalla Dirigenza o dai suoi collaboratori;
- tutti i ritardi vanno giustificati il giorno successivo a quello del ritardo, e comunque non oltre tre giorni, da chi esercita la potestà genitoriale o dallo studente maggiorenne utilizzando l'apposito libretto ovvero la specifica funzione prevista dal registro elettronico in uso. Superato tale termine il ritardo è considerato non giustificato e non giustificabile. Al quinto ritardo non giustificato con un valido specifico motivo, si procede alla irrogazione di nota disciplinare, dandone comunicazione ai genitori.

Il docente che riceve la giustificazione deve prenderne nota sul registro di classe.

Uscite anticipate

Art. 3.6

Le uscite anticipate possono essere autorizzate a partire dalla fine della terza ora, fatti salvi casi eccezionali. L'uscita anticipata viene accettata solo se effettuata con la presentazione della richiesta sul libretto delle giustificazioni, ovvero con apposita funzione presente su registro elettronico.

La richiesta deve essere presentata alla Dirigenza o ai suoi Collaboratori entro la prima ora di lezione.

Il docente della prima ora annoterà l'uscita sul registro di classe.

In mancanza di essa, agli studenti minorenni è consentita l'uscita anticipata soltanto se prelevati – previa esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità – da un genitore o da chi abbia la potestà sugli stessi. Non hanno titolo a ritirare gli studenti minorenni altri adulti che non siano i genitori. È consentito al genitore delegare, per una sola volta ovvero per l'intera durata dell'anno scolastico, altro soggetto maggiorenne a prelevare lo studente; a tal fine dovrà essere presentata alla segreteria della scuola:

- 1) delega scritta con cui il genitore indicherà il nome del delegato e dichiarerà di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore delegante;
- 3) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata;
- 4) dichiarazione scritta con cui la persona delegata si assume ogni responsabilità in relazione all'uscita anticipata dello studente. La delega potrà essere fatta anche a più persone, purché maggiorenni.

Tutte le uscite, salvo quelle per casi di malessere improvviso o per visite/terapie medico-sanitarie, devono avvenire al cambio dell'ora di lezione per non disturbare l'attività didattica. È sempre garantita l'uscita anticipata per visite/terapie medico-sanitarie, che devono essere debitamente documentate. Per casi di indisposizione lieve e improvvisa la scuola avvertirà telefonicamente un genitore e, in caso di irreperibilità di questi, i parenti più prossimi indicati dall'alunno o dal genitore al momento dell'iscrizione; in caso di urgenza, si rivolgerà comunque alle strutture sanitarie pubbliche.

Permessi di entrata e uscita

Art. 3.7

Nel corso dell'anno scolastico possono essere concessi complessivamente a ogni studente, da parte della Dirigenza Scolastica, fino a ventiquattro permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata che dovranno essere richiesti per iscritto dai genitori o dallo studente, se maggiorenne. Diversamente l'alunno può uscire dall'Istituto solo se accompagnato da un genitore.

In casi eccezionali, la Dirigenza scolastica può sempre discrezionalmente concedere autorizzazioni in deroga al presente Regolamento.

Esonero dall'insegnamento della religione cattolica

Art. 4

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono entrare alla seconda ora o uscire anticipatamente se l'insegnamento di cui trattasi è previsto alla prima o all'ultima

ora delle lezioni. In tal caso, il genitore (ovvero chi ne fa le veci, o, ancora, lo stesso alunno se maggiorenne) rilascia apposita dichiarazione alla scuola

Se l'insegnamento della religione è previsto in ora intermedia lo studente si potrà dedicare, in relazione all'opzione espressa all'atto dell'iscrizione e previa autorizzazione di entrambi i genitori, ad attività integrativa che la scuola propone.

Disposizioni generali

Art. 5

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere i compiti assegnati, di essere in possesso del materiale scolastico occorrente e di partecipare alle prove di verifica.

Art. 6

I rapporti personali all'interno dell'Istituto devono essere regolati da correttezza e rispetto.

La scuola, come istituzione a carattere sociale, richiede agli studenti di indossare un abbigliamento decoroso e adeguato.

Gli studenti hanno il dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola adottando nell'uso la massima cura dei locali (aule, corridoi, atrio, scale, palestre, bagni, biblioteca, laboratori), delle suppellettili scolastiche, delle attrezzature e del materiale scientifico e didattico e comunque di qualunque attrezzatura, bene di arredo e strumento esistenti nei locali della scuola.

Il responsabile di qualsiasi eventuale danno causato volontariamente con la propria condotta, attiva od omissiva, esclusiva ovvero in concorso con altri, è tenuto a risarcire il danno.

Gli studenti sono tenuti a lasciare le aule pulite e ordinate al termine di ciascuna ora di lezione e a gettare i rifiuti negli appositi contenitori. I docenti dell'ultima ora verificheranno che ciò avvenga. Nel caso in cui un'aula venga lasciata al termine dell'orario delle lezioni in condizioni di sporcizia, il personale incaricato della pulizia provvederà a informare la Dirigenza e gli studenti interessati provvederanno alla pulizia il giorno successivo se non festivo.

Art. 7

Ogni studente è direttamente responsabile dei propri libri, quaderni e altri oggetti di uso scolastico. La scuola non può rispondere di eventuali ammanchi di materiale ed effetti personali lasciati incustoditi nelle aule o negli altri locali. In casi particolari la Dirigenza potrà chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine o segnalare l'accaduto alle stesse.

Art. 8

Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dall'aula, di norma, solo uno alla volta e solo

con il permesso dell'insegnante.

Durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, nei cambi d'ora e in assenza degli insegnanti, gli studenti sono tenuti a osservare un comportamento corretto, senza recare disturbo o danno a persone e cose. In caso di mancato arrivo del docente, dovrà essere avvertita la Dirigenza o il Vicario.

Negli intervalli tra due ore consecutive, nel tempo necessario ai docenti a raggiungere le classi, gli studenti devono osservare un comportamento corretto, evitare urla, schiamazzi e tenersi lontano dalle finestre aperte. Le eventuali uscite devono essere autorizzate dal docente subentrante.

Agli studenti non è consentito entrare in aule vuote se diverse da quella ove è ubicata la propria classe né è consentito accedere ad altri locali della scuola se non autorizzati.

Gli studenti non possono sostare a lungo nei corridoi o nei locali di disimpegno, né trattenersi, oltre un tempo ragionevole, nei locali adibiti a servizi.

Art. 9

L'accesso ai distributori automatici è consentito per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti di interesse, durante le pause fissate. La consumazione deve avvenire in prossimità degli stessi distributori in modo da preservare il decoro e la pulizia delle aule. Il consumo dei generi alimentari non è autorizzato, salvo casi di motivata necessità, fuori dalle pause.

Art. 10

Agli studenti è fatto obbligo conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della scuola, in particolare le norme sul funzionamento degli uffici della scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.

Art. 11

Divieto di fumo

Nella scuola è vietato fumare, qualunque sia la modalità (sigaretta, sigaretta elettronica o altro). Alla contestazione di violazione del divieto di fumo seguirà la procedura di sanzione prevista per legge. Il divieto comprende ogni area di competenza dell'Istituto comprese quelle esterne.

Art. 12

Cellulari e altre apparecchiature elettroniche

Durante le lezioni, l'uso dei telefoni cellulari, di smartwatch e di altre apparecchiature elettroniche incluse alcune specifiche funzionalità o applicazioni, ove non autorizzato dal docente, è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie e delle notifiche acustiche.

Dette apparecchiature devono rimanere custodite dallo studente e tenute spente o in modalità silenziose all'interno dello zaino. La scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuali furti e/o danneggiamenti.

L'uso non autorizzato durante lo svolgimento di verifiche scritte determina, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, anche quella dell'annullamento della prova.

È fatto divieto di effettuare registrazioni e riprese audio-video che comportino acquisizione di dati personali.

È vietata la comunicazione e la diffusione con qualsiasi mezzo (social network, mms, siti internet, posta elettronica) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari e altre apparecchiature elettroniche.

Deroghe alle sopra indicate restrizioni sono consentite dietro richiesta del genitore/affidatario quando l'uso degli apparecchi è necessario per accertate ragioni di salute, logistiche o famigliari.

Art. 13

Infortunati

Gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente al Docente dell'ora interessata dall'evento o direttamente alla Dirigenza eventuali incidenti, infortuni o qualsiasi episodio che possa aver dato luogo a danno fisico o materiale a sé o a terzi originatosi per qualunque motivo.

Art. 13.1

I casi di infortunio - e in particolare quelli legati alle attività fisiche e sportive - verificatisi nei locali dell'Istituto, in altri spazi in cui si tengano attività curricolari o durante attività extracurricolari uscite didattiche, escursioni, viaggi di istruzione e altre iniziative analoghe devono essere segnalati immediatamente alla Dirigenza.

Art. 14

Colloquio con la Dirigenza scolastica

Gli studenti potranno conferire con la Dirigenza scolastica nelle pause o al termine di tutte le lezioni. Per circostanze di particolare urgenza e gravità gli studenti potranno chiedere, previa autorizzazione del docente dell'ora interessata, un colloquio con la Dirigenza o un suo delegato anche durante le lezioni.

PARTE II

La responsabilità disciplinare e i provvedimenti disciplinari

Art. 15

La condotta

Il voto di condotta è finalizzato a stimolare nell'alunno la correttezza del comportamento.

Nella valutazione sarà data particolare rilevanza alla partecipazione attiva alla vita scolastica e alla serietà dell'impegno, alla collaborazione in aiuto di situazioni di fragilità nonché alla riparazione di

eventuali mancanze.

Nella valutazione saranno considerati particolarmente gravi tutti quegli atti contrari al rispetto della dignità della persona, gli atti di appropriazione violenta, di sottrazione di dati e beni personali, di aggressione fisica o verbale nei confronti degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.

In relazione ai comportamenti "inopportuni", intesi come caratteristici della condizione di taluni studenti tutelati da specifiche diagnosi o referti clinici, saranno valutate positivamente le condotte corrette che lo studente sarà stato capace di adottare per l'instaurarsi di un positivo clima scolastico.

Per comportamenti inaccettabili verranno tempestivamente esperiti tentativi di coinvolgimento dei genitori/affidatari e dei soggetti socio-sanitari che hanno in carico lo studente.

In tutti i casi di assenza di un PEI o di un PDP, comunque la valutazione del comportamento non potrà mai prescindere dallo stato e dalle condizioni dello studente che ha violato il regolamento scolastico.

Art. 16

Le sanzioni

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni non lesive dell'altrui personalità, che dovrà essere contestualizzata anche in relazione allo stato e alle condizioni dello studente. Di norma, nessuna azione o comportamento dello studente possono essere sanzionati se hanno avuto luogo fuori dei locali scolastici e delle sue pertinenze, ad eccezione delle infrazioni commesse a mezzo canali social e durante viaggi di istruzione, stage linguistici, P.C.T.O., visite didattiche e attività connesse con le attività didattiche organizzate dalla scuola.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

L'irrogazione delle sanzioni è caratterizzata dal principio della gradualità in correlazione con la gravità della violazione commessa e delle circostanze che ne hanno determinato l'insorgenza.

I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 17

Tipologie di sanzioni

Nei confronti dello studente responsabile di mancanze disciplinari sono adottati, a seconda dei casi:

- a) interventi di responsabilizzazione;

b) sanzioni disciplinari.

Per interventi di responsabilizzazione devono intendersi:

- rimprovero verbale da parte della Dirigenza;
- sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività scolastiche;
- consegne speciali assegnate dalla Dirigenza o dal docente;
- colloquio di responsabilizzazione del docente con il genitore/affidatari.

Per sanzioni disciplinari, in ordine di gravità crescente, devono intendersi:

I) NOTA DISCIPLINARE da parte della Dirigenza, docente e/o del coordinatore della classe (ne viene data comunicazione tramite il Registro Elettronico). Il reiterarsi di comportamenti sanzionati con nota disciplinare comporteranno una sanzione più grave.

II) SOSPENSIONE DALLE LEZIONI, per un periodo non superiore ai 15 giorni, disposto dal Consiglio di classe, allargato alla componente genitori e alla componente alunni, con la partecipazione dell'alunno ovvero degli alunni incolpati, unitamente ai genitori dello stesso/i o di chi ne fa le veci se minorenni;

III) SOSPENSIONE DALLE LEZIONI per un periodo superiore a 15 giorni, disposto dal Consiglio di Istituto allargato alla componente genitori e alla componente alunni, sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di classe.

IV) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA CON ESCLUSIONE dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta del Consiglio di classe.

Art. 18

Aggravanti/attenuanti

Nell'individuazione di una mancanza disciplinare si tiene conto anche di eventuali attenuanti o aggravanti.

Si considerano attenuanti:

- l'atteggiamento di consapevolezza della mancanza in cui si è incorsi;
- l'involontarietà;
- l'aver reagito a una provocazione

L'attenuante può comportare l'irrogazione di una sanzione di minore entità.

Si considerano aggravanti:

- la reiterazione di un comportamento scorretto;
- il livello di pericolosità del contesto in cui si manifesta il comportamento scorretto;
- il coinvolgimento di più persone nello stesso comportamento scorretto

L'aggravante può comportare l'irrogazione della sanzione prevista per la categoria superiore.

Art. 19

Sanzioni accessorie

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell'allontanamento fino a tre giorni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività presso enti esterni.

Art. 20

Accertamento delle violazioni

Le sanzioni disciplinari per essere irrogate richiedono sempre preventivo e puntuale accertamento della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che la violazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente.

Art. 20 BIS

Percorso a orientamento riparativo

In linea con il principio per cui "le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno" e "tengono conto della situazione personale dello studente", la scuola, al fine di favorire concretamente l'educazione alla cittadinanza attiva, intende, con il consenso delle parti, attuare un percorso di consapevolezza non giudicante che apra alla riparazione volontaria del danno, in forza del riconoscimento di valori comuni.

Pertanto, in alternativa alle tipologie di sanzioni previste all'art.17, la scuola si propone di individuare un percorso a orientamento riparativo, per talune specifiche situazioni di violazione del presente regolamento indicate con asterisco (*) nella tabella "Comportamento sanzionabile".

Art. 21

Allontanamento dalla comunità scolastica

Il temporaneo allontanamento (sospensione) dello studente dalla comunità scolastica deve considerarsi sanzione residuale e può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Si ritiene infatti che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, poco efficace per lo studente.

Ciò premesso, il Consiglio di classe dovrà valutare comunque la misura ritenuta più efficace nel caso specifico, non trascurando la possibilità di proporre allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica o di svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture

convenzionate.

Si prevede che:

- per la sospensione fino a 4 giorni dalle lezioni in classe lo studente sospeso potrà essere coinvolto in attività – assegnate dal consiglio di classe – in favore della comunità scolastica o idonee a determinare specifiche riflessioni sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. La conclusione del percorso sarà valutabile per l'attribuzione del voto di condotta e il mancato assolvimento ai compiti assegnati, quali conversione della sanzione, farà rivivere l'efficacia della stessa;
- per la sospensione che superi i 4 giorni, allo studente sarà data la possibilità – compatibilmente con le proposte/risorse disponibili – di svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg. sono adottati dal Consiglio di classe allargato alla componente genitori e alla componente alunni.

Nei casi di ripetuto compimento, con riferimento all'anno scolastico in corso, di atti di violenza fisica, verbale o psicologica grave, tali da determinare un grado di allerta elevato per l'incolumità sociale, nell'impossibilità di individuare interventi idonei a un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la scuola potrà valutare, nel rispetto del procedimento previsto dal presente regolamento, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono di competenza del Consiglio di Istituto.

Nel periodo della sospensione nella forma di allontanamento dalla scuola viene previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

L'applicazione di tali sanzioni non deve determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Art. 22

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Altresì deve essere invitato a esporre i fatti chiunque sia stato testimone del caso in

questione.

L'audizione dello studente individuato come responsabile e dei relativi esercenti la potestà genitoriale se minorenni, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio, può essere effettuata dalla Dirigenza (o da un collaboratore suo delegato) o dal docente coordinatore di classe anche in sede separata, oppure immediatamente prima del Consiglio di classe, convocato con tutte le sue componenti, che deciderà sulla sanzione per le mancanze più gravi.

Art. 23

Fasi del procedimento disciplinare

Il Dirigente scolastico o il coordinatore di classe, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori e rappresentanti degli alunni).

La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

La seduta disciplinare prevede una prima fase finalizzata alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato, ove non già ascoltato, ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenni, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare deduzioni scritte, che possono essere anche sostitutive della presenza. Il Consiglio di classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e di eventuali note scritte, purché vi sia prova dell'avvenuta convocazione.

La seconda fase è destinata alle decisioni da assumere: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe individua, se possibile, un'attività alternativa utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'eventuale attività alternativa.

Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa non annulla la sanzione ed equivale a rinuncia a impugnare la stessa.

Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

Art. 24

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, entro giorni 3 dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia. Il ricorso all'Organo di Garanzia sospende la sanzione con effetto immediato.

Art. 25

Avverso le decisioni del Consiglio di Garanzia è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore per l'istruzione e la formazione italiana della Provincia di Bolzano, che decide in via definitiva.

PARTE III

I rapporti scuola famiglia

Art. 26

La partecipazione propositiva dei genitori alla vita della scuola costituisce un importante contributo alla gestione qualitativa del servizio e alla risoluzione di eventuali problemi a esso legati.

La famiglia, affidando alla scuola il processo di istruzione e formazione, è chiamata a provvedere all'educazione del/la proprio/a figlio/a, in collaborazione con la scuola. Infatti, la famiglia e la scuola nell'ambito educativo devono condividere la responsabilità educativa riguardante la formazione del giovane.

Pertanto, all'atto di iscrizione a questo Istituto, la famiglia, oltre alla formalizzazione dei prescritti adempimenti, sarà chiamata a sottoscrivere un Patto di corresponsabilità educativa dello studente, i cui contraenti saranno il legale rappresentante della scuola, la famiglia e lo stesso studente.

In tale patto saranno indicati puntualmente tutti i diritti da esercitare e i doveri da adempiere nella vita scolastica da parte della famiglia, dello studente e della scuola.

Art.27

La Dirigenza riceve i genitori su appuntamento e comunque compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

Art. 28

Gli insegnanti ricevono i genitori nell'ora settimanale di udienza. Per favorire il dialogo con le famiglie, in particolare con quelle impossibilitate ad accedere ai normali colloqui settimanali, sono annualmente stabilite fino a due giornate di udienze collettive.

Le udienze con le famiglie hanno lo scopo di promuovere la più ampia e fattiva collaborazione tra

docenti e genitori. In caso di necessità i genitori hanno il diritto di chiedere incontri su appuntamento con i singoli docenti del consiglio di classe, anche al di fuori di quelli fissati. Analogamente, in caso di necessità, i docenti possono disporre la convocazione delle famiglie tramite comunicazione telefonica o altra modalità idonea

Comportamento sanzionabile	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzioni	Publicità del provvedimento sanzionato
Mancato rispetto dei doveri di diligenza e puntualità.	Dirigente scolastico	Richiamo verbale. Nota disciplinare.	Registro elettronico
Ingresso in ritardo oltre dieci minuti l'inizio della lezione	Dirigente scolastico o suoi delegati; docente	Richiamo verbale. Nota disciplinare.	Registro elettronico
Allontanamento dalla classe e/o dall'Assemblea di Istituto senza autorizzazione.	Dirigente scolastico o suoi delegati; docente	Richiamo verbale. Nota disciplinare.	Registro elettronico
Ripetuta mancata giustificazione di assenze e/o ritardi.	Dirigente scolastico; docente coordinatore di classe	Nota disciplinare	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
Disturbo continuato durante le lezioni nei confronti dei docenti e di altri studenti. Violazione delle regole disciplinanti lo svolgimento delle pause. Occupazione di locali scolastici senza autorizzazione	Dirigente scolastico o suoi delegati; docente	Nota disciplinare	Registro elettronico
Uso del cellulare senza autorizzazione del docente.	Dirigente scolastico o suoi delegati; docente	Nota disciplinare	Registro elettronico e

			comunicazione alla famiglia
*Danneggiamento dei locali scolastici, di oggetti di proprietà della scuola o di altri. Mancata cura e rispetto dell'ambiente.	Dirigente scolastico o suoi delegati; docente	Pulizia dei locali per mancata osservanza degli obblighi relativi all'abbandono di rifiuti. Nota disciplinare	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
Recidiva (alla quarta nota) dei comportamenti sanzionati con nota disciplinare. Consentire l'ingresso a non autorizzati all'interno dei locali della scuola.	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 4 giorni	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
*Gravi atti di violenza verbale e/o fisica verso i componenti della comunità scolastica.	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 4 giorni	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
Disturbo grave e continuato durante le lezioni; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firma.	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 4 giorni	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
*Riprese video e fotografiche effettuate in ambiente scolastico senza consenso dell'interessato, con o senza diffusione. Diffusione non autorizzata di immagini di componenti della comunità scolastica lesive della dignità della persona.	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 4 giorni	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti sanzionati con sospensione da 1 a 4 giorni.	Consiglio di classe	Sospensione da 5 a 15 giorni	Registro elettronico e comunicazione

			alla famiglia
*Mancanze gravi. Azioni gravemente lesive della dignità della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose. Violazione grave delle norme di sicurezza	Consiglio d'Istituto su parere del Consiglio di classe	Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni, commisurato alla gravità della violazione	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia

DIVIETO DI FUMO			
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dell'edificio e nelle aree esterne ma di pertinenza dell'Istituto, esteso a sigarette elettroniche.	Dirigente scolastico Docente responsabile dell'osservanza del divieto	Ammonizione scritta. Sanzione pecuniaria. Nota disciplinare	L'ammonimento scritto è da irrogare con apposito verbale, di invito a rispettare il divieto. In caso di reiterazione della violazione, l'incaricato del controllo applicherà la sanzione pecuniaria La sanzione pecuniaria non esclude la nota disciplinare sul registro.
DROGHE E SOSTANZE STUPEFACENTI			
Uso di droghe e sostanze psicotrope (alcool, stupefacenti ecc.) all'interno dei locali della scuola.	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 4 giorni	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia.
Introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dei locali della scuola	Consiglio di Istituto su parere del Consiglio di classe	Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni, commisurato alla gravità della violazione.	Registro elettronico e comunicazione alla famiglia

ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Sanzioni disciplinari:
I comportamenti opportunamente accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati azioni gravemente lesive e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di disciplina (fino a 15 gg, e/o superiori ai 15 gg)

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Misure da adottare:

Comunicazione alla famiglia

Scuse in un incontro con la vittima

Compito sul bullismo. Attività a favore della comunità scolastica.